



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 marzo 2019

NUMERO AFFARE 01180/2017

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Alessia Cutrino, Antonella Rosato, Alessandra Riccardo, Maria Grazia Longo, Massimo Scardino, Angela Apollonio, Emiliana Tarantino, Carmela Lombardi, Stefania Napoli, Antonella Pezzuto, Tiziana Chiavarini, Silvia Leo, Manuela Borelli, Alfredo Vogna, Francesca Aralla, Roberta Vocale, Cristina Tricarico, Martina M. Concetta, Agrosi' Elisa, Lidia Conteduca, Piera Schilardi, Stella Pellegrino, Sara Pallara, Maria Grazia Manca, Fabiola Cicala, Antonella Corvino, Alessandra Mino, Sandra Sanghez, Ada Belfiore, Francesca Minoia, Rocco Angelo Sticchi, Silvia Cataldi, Monica Sonia Tresca, Chiara Bianco, Carmela Mangia, Alessandra Mino, contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 495 del 2016 (Aggiornamento di carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto non ne consente l'inserimento nelle GAE benché diplomati magistrali ante anno scolastico 2001-2002;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. 28495 del 26 giugno 2017, con cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;

Premesso e considerato.

Con il presente ricorso si impugna il D.M. n. 495 del 2016, nella parte in cui preclude ai docenti che sono in possesso di diploma magistrale e equiparati, conseguiti entro l'a.s. 2001-02, la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (GAE) poiché considerati non abilitati.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardanti l'iscrizione di tali soggetti nelle graduatorie ad esaurimento.

Orbene, la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso in esame è riconducibile a questione già analiticamente esaminata dal Consiglio di Stato, ai cui precedenti si rinvia a mente dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. anche ai fini della compiuta ricostruzione della cornice normativa di riferimento (Cons. Stato, A.P., n. 4 e 5 del 2019).

Alla luce di tali precedenti e della consolidata giurisprudenza successiva, la Sezione ritiene che il gravame è infondato.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha inoltre sancito la generale tardività della pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE.

Prescindendo da tali profili di irricevibilità, la Sezione ritiene che “il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (Cons. Stato, A.P., n. 4 del 2019).

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Francesco Paolo Tronca

IL PRESIDENTE F/F
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli